

### DL Collegato manovra: le novità previste dal DL n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto **numerose novità di carattere fiscale** con particolare riferimento alla **repressione ed alla prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale**. In occasione della conversione in legge n. 157 del 19.12.2019, il legislatore ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento con particolare riferimento alla disciplina del **blocco delle compensazioni**, alla **responsabilità del committente in materia di appalti ed altro ancora**. Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo le seguenti: *i)* vengono parzialmente **riassorbite le disposizioni relative ai "reati fiscali"**, mantenendo le **previgenti soglie di rilevanza penale** (di cui era prevista una riduzione); *ii)* viene introdotto il **ravvedimento per tutte le tipologie di tributi**; *iii)* vengono **eliminate le sanzioni in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito o debito**; *iv)* vengono **ridotte le sanzioni applicabili in caso di blocco conseguente alla sospensione dell'esecuzione dei modelli F24**; *v)* viene definito il termine di applicazione delle disposizioni agevolative concesse ai c.d. **"lavoratori impatriati"**, da ultimo modificate con DL n. 34/2019; *vi)* viene **modificato il calendario fiscale delle scadenze a decorrere dal 01.01.2021**; *vii)* viene definito il regime fiscale applicabile agli **utili distribuiti a società semplici**; *viii)* viene estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di **compensare**, tramite modello F24 le **somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relative a lavori nei confronti della PA**.

#### **Premessa**

Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla **repressione delle frodi fiscali attraverso l'introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all'inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000** (c.d. reati fiscali).

Con **legge di conversione n. 157 del 19.12.2019** il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni contenute dal decreto, **riducendo le sanzioni applicabili in caso di violazioni fiscali e**

## introducendo alcune novità.

Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo lo **stralcio di alcune riduzioni delle soglie di rilevanza penale dei reati** di cui al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento all'omesso versamento dell'IVA, la cui soglia resta fissata a 250.000 euro.

In materia di *responsabilità del committente negli appalti*, viene completamente modificato il sistema precedentemente delineato dal DL n. 124/2019 a favore di un istituto più snello, che limita la responsabilità del committente ad un **ruolo di verifica delle imprese** appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

Si segnala **l'estensione della disciplina del ravvedimento a tutti i tributi**.

### Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019 convertito)

---

#### Estensione ravvedimento

Per effetto dell'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 13 D.Lgs. n.472/97, **il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi**. In precedenza l'istituto era limitato ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### Compensazione fiscale

In materia di **compensazione**, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:

#### ACCOLLO DEL DEBITO E COMPENSAZIONE FISCALE

Viene inserito, formalmente, il **divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite acollo**. Nel caso in cui un soggetto intenda **accollarsi un debito fiscale di un contribuente**, pertanto, potrà **estinguere il debito solamente tramite versamento delle imposte**. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle **sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento**.

Viene previsto che **gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori** possono essere **notificati** entro il **31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24**.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- i. **Accollato**: si applica una sanzione pari al **30%** dell'importo non versato;
- ii. **Accollante**: si applica una sanzione pari al **30% del credito**

**utilizzato, o dal 100 al 200% se il credito è inesistente.**

#### **CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E COMPENSAZIONE**

Viene previsto che **in caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall'elenco VIES**, i contribuenti **non possono utilizzare i crediti in compensazione.**

Il divieto di compensazione si applica **a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione** della partita IVA dall'elenco VIES. Al contribuente è in ogni caso **consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.**

#### **COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO**

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24** del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere **effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza da cui emerge il credito.

**La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.**

#### **ACCERTAMENTO E SANZIONI**

Con riferimento alla **verifica dei modelli F24**, si segnala che qualora a seguito dei controlli l'Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell'importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) **per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).**

In caso di **mancato pagamento tempestivo**, l'Agente per la riscossione notifica **cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.**

## Impatriati

Con riferimento al regime degli impatriati la legge di conversione del DL n.124/2019 stabilisce che le modifiche apportate dal DL n. 34/2019 trovano applicazione dal 2019 **ai soggetti che dal 30.04.2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime di cui all'articolo 16 del DL n. 147/2015.**

## Limite all'uso del denaro contante

Viene prevista la **riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:**

<b>LIMITI USO DENARO CONTANTE</b>	
<b>Periodo interessato</b>	<b>Limite</b>
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021	2.000 euro
Dal 01.01.2022	1.000 euro